

Sent. n. 65/2025 pubbl. il 18/04/2025
Rep. n. 65/2025 del 18/04/2025

RG 32/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 210-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 18/04/2025**

**Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo**

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri **presidente**
dr. Lucio Munaro **giudice relatore**
dr. Clarice Di Tullio **giudice**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 210-1/2024 r.g.
promossa da

Lombardi Amedeo
- ricorrente -
con l'avv. Luigi Butera

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Amedeo Lombardi, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a Treviso.

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso, come integrata all'esito di decreto interinale del giudice relatore, presenta un contenuto conforme

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31bfaceb8a38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f6e6f4956fb375
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5daf6e457



alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 1.780.849, essenzialmente ricollegabili alla pregressa attività d'impresa;
- non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
- è proprietario di una quota di immobile, la quale ha un valore di mercato presuntivo di quasi € 12.000,00;
- dispone dell'impegno scritto del 12.1.25, della *Homeless s.r.l.*, ad assumerlo quale impiegato con la retribuzione netta di € 1400,00 per 14 mensilità.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.



Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Amedeo Lombardi;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Franco Zovatto quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 17.4.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

